

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA**

**TRA**

**Enel X s.r.l.**, sede legale in Roma (RM) viale di Tor di Quinto 45/47 CAP 00191, Codice Fiscale e Partita IVA 09945270966, iscritta al Registro Imprese di Roma n. 1529242, avente socio unico Enel S.p.A., Codice Fiscale 00811720580 e Partita IVA 00934061003, sede legale Viale Regina Margherita 137, 00198, Roma, rappresentata da Alberto Piglia, in qualità di Procuratore (di seguito più brevemente denominata “**EX**”), – da una parte –

**e**

**Comune di Sala Consilina** con sede legale in via Mezzacapo 44 - CAP 84036 (Salerno), codice fiscale 00502010655 in questo atto rappresentata dal Responsabile P.O. Servizio Polizia Municipale- Ecologia Andrea LASALA domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto nella sede municipale (di seguito per brevità **Comune**) - dall'altra parte -  
di seguito definite congiuntamente le “**Parti**” e disgiuntamente la “**Parte**”.

**PREMESSO CHE**

- La mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicator tracking progress towards environmental targets in Europe” pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM(2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;
- Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di “Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;
- Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;
- EX considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l'affermazione e la crescita nel medio termine;
- EX ha ideato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici composto da diversi modelli: “EV Charging Stations”, ovvero “Pole Station”, “Box Station”, “Fast Recharge”, “Fast Recharge Plus”, “V2G Station”;

- Tutti i modelli sono gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota (“ElectricMobilityManagement”) e in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile.

### **CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE**

- Enel spa è coordinatore del progetto EVA+, un’iniziativa promossa e supportata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e finanziata dall’UE nell’ambito del bando CEF “Connecting Europe Facilities” e da alcune principali case automobilistiche europee (Renault, Nissan, BMW e Volkswagen) a cui collabora anche EX;
- Grazie al progetto EVA+ sarà installata in Italia la prima rete di ricarica veloce per veicoli elettrici, fornendo una base essenziale per i piani di sviluppo delle mobilità elettrica su larga scala in Italia;
- Il progetto pilota prevede la creazione di una rete di ricarica ad alto contenuto innovativo per la ricarica veloce di veicoli elettrici tramite l’installazione di 180 infrastrutture di ricarica veloce AC/DC in Italia con tecnologia Enel;
- Tali infrastrutture abilitano la ricarica di tutti gli autoveicoli attualmente in commercio e saranno gestite con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota (“*ElectricMobility Management*”);
- **Il Comune** è proprietario dell’area di parcheggio aperta al pubblico situata a Sala Consilina nei pressi della Zona Industriale, in prossimità (circa 2,9km) dell’uscita di Sala Consilina dell’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, sito che costituisce un punto di sosta ideale dove poter ricaricare il veicolo elettrico in circa 20 minuti durante un viaggio a lunga percorrenza.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

#### **1. OGGETTO**

Con il presente Protocollo (di seguito il “Protocollo”) per installazione di una infrastruttura di ricarica, le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito all’installazione di no.1 infrastruttura di ricarica elettrica Fast Recharge di EX (“di seguito IdR”) presso il sito di proprietà del COMUNE nei pressi della Zona Industriale di Sala Consilina.

#### **2. IMPEGNI DI EX**

EX s’impegna a provvedere a propria cura e spese alle seguenti attività:

- Individuare, congiuntamente al COMUNE, all’interno del sito in oggetto, l’area dedicata alla realizzazione della stazione di ricarica per veicoli elettrici;
- progettare la stazione di ricarica, composta dall’IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l’erogazione del servizio;
- richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione della IdR;
- provvedere alla installazione della IdR;
- esercire e gestire la IdR da remoto tramite la piattaforma EMM (ElectricMobility Management), sviluppata da EX;
- provvedere al collegamento della IdR con la rete elettrica pubblica;

- provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata alla realizzazione della stazione di ricarica, necessari per l'installazione della IdR;
- mantenere la IdR al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo;
- provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;
- provvedere a tutte le attività di collaudo;
- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa della IdR;
- rimuovere la stazione di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal COMUNE laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile imposto da legge o regolamento, ed in ogni caso alla scadenza della convenzione, salvo rinnovo della stessa, da concordarsi per atto scritto d'intesa tra le parti;
- monitoraggio: ENEL si impegna a fornire al Comune di Sala Consilina i dati relativi all'effettivo utilizzo della colonnina.

### **3. IMPEGNI DEL COMUNE.**

Il COMUNE s'impegna a:

- individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione della IdR da parte di EX all'interno del sito di sua proprietà;
- mettere a disposizione le porzioni di suolo necessaria all'utilizzo della IdR per veicoli elettrici per la durata del presente Protocollo;
- rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie ai fini dell'occupazione della suddetta porzione di suolo pubblico, e della realizzazione della stazione di ricarica (comprensiva della realizzazione degli stalli e dell'installazione della IdR);
- fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.

### **4. DURATA**

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino al completamento del progetto EVA+, ad oggi noto per Marzo 2024, fatto salvo ogni obbligo nei confronti dell'Unione Europea per il progetto EVA+.

### **5. COSTI**

Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione dell'art. 3 del presente Protocollo.

### **6. NON ESCLUSIVITA'**

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze Parti o enti governativi.

Le Parti concordano che il presente Protocollo d'Intesa non conferisce alcun diritto di esclusiva, neanche temporanea, a Enel in merito alla gestione dei sistemi di ricarica nel territorio comunale.

## **7. COMUNICAZIONE**

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

## **8. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE**

Il COMUNE prende atto e accetta che EX è il solo e unico titolare del knowhow relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti (i) la ricarica dei veicoli elettrici, compresi l'Infrastruttura di Ricarica e (ii) l'EMM ElectricMobility Management (inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto), che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere da EX anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il COMUNE è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti l'area dedicata alla realizzazione della stazione di ricarica di cui al presente Protocollo.

Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

## **9. RISERVATEZZA**

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in

relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

#### **10. MARCHI**

I marchi apponibili sulle Infrastrutture di Ricarica Fast Recharge saranno esclusivamente quelli relativi al progetto EVA+ secondo le indicazioni della Comunità Europea in materia di progetti finanziati, oltre gli obblighi di legge in materia di produzione e proprietà intellettuale.

#### **11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice Privacy”), le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo. In ogni caso il COMUNE nell’esecuzione del Protocollo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy EX, in vigore nel gruppo Enel dal 2014, Parimenti EX nell’esecuzione del presente Accordo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy e sue s.m.e i.

#### **12. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE**

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all’interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

#### **13. REGISTRAZIONE E BOLLO**

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell’art. 5, co. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 che saranno a carico di EX, unitamente alle spese per i bolli.

#### **14. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi:

**Per EX:**

**Sig. Andrea Cecchi**

**E-mail: andrea.cecchi@enel.com**

**Numero di telefono: 06-8305-3178**

**Per COMUNE:**

**Responsabile P.O. Andrea Lasala**

**E-mail: polizialocale@comune.sala-consilina.salerno.it**

**Numero di telefono: 0975525237**

#### **15. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231.**

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell’US ForeignCorruptPracticesAct, dello UK BriberyAct 2010, dei trattati internazionali anti-corrruzione quali la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni

economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguirne un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo 15 costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

Enel, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione e nel Modello Organizzativo ai sensi del DLgs 231/2001, consultabili presso l'indirizzo [www.enel.com](http://www.enel.com), sezione "Gruppo - >Governance -> Il nostro modello". EX auspica che i suoi contraenti si riferiscano a principi equivalenti nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti.

EX aderisce inoltre al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, EX proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. La controparte dichiara di prendere atto degli impegni assunti da EX e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Protocollo nell'interesse di EX e/o a beneficio dei suoi dipendenti.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Enel X S.r.L

ALBERTO PIGLIA

Comune di Sala Consilina

XXXXXX XXXXX